



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 30 settembre 2011 (04.10)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2008/0196 (COD)**

**14701/11
ADD 1**

**CODEC 1521
CONSUM 151
JUSTCIV 244**

ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"

del : Segretariato generale del Consiglio

al : COREPER/CONSIGLIO

n. prop. Com: 14183/08 CONSUM 140 JUSTCIV 220 CODEC 1315

Oggetto : Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori (**prima lettura**)

- Adozione dell'atto legislativo (AL +D)

= Dichiarazioni

Dichiarazione della Commissione sulle tabelle di concordanza

La Commissione ribadisce il proprio impegno a far sì che gli Stati membri compilino tabelle di concordanza per collegare le misure di recepimento da essi adottate alla direttiva UE e le trasmettano alla Commissione nel quadro del recepimento della normativa UE, nell'interesse dei cittadini e per migliorare il processo legislativo e la trasparenza giuridica, ed è pronta a cooperare all'esame della conformità delle normative nazionali con la legislazione UE.

La Commissione deplora l'assenza di sostegno alla disposizione che intendeva rendere obbligatoria l'introduzione di tabelle di concordanza, contenuta nella proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sui diritti dei consumatori, recante modifica della direttiva 93/13/CEE del Consiglio e della direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 85/577/CEE del Consiglio e la direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.

In uno spirito di compromesso e al fine di garantire l'immediata adozione della proposta, la Commissione può accettare la sostituzione della disposizione inserita nel testo, relativa alla stesura obbligatoria delle tabelle di concordanza con un considerando che incoraggia gli Stati membri a seguire questa prassi.

Tuttavia, la posizione adottata dalla Commissione in questo caso non deve essere considerata come un precedente. La Commissione intende continuare a cooperare con il Consiglio e il Parlamento europeo per trovare una soluzione a tale questione istituzionale orizzontale.

Dichiarazione di Malta

Malta riconosce il valore aggiunto del testo di compromesso della direttiva sui diritti dei consumatori che è stato attualmente presentato ai fini dell'adozione. Ritiene che in generale vi siano vantaggi sia per i consumatori sia per i professionisti, in quanto avranno un accesso più facile ai mercati transfrontalieri, e Malta vota pertanto a favore di tale testo.

Malta deplora tuttavia che la presente direttiva non si applichi a tutti i settori, in particolare a quello dei giochi escluso dal progetto di testo sottoposto ai fini dell'adozione. Tale approccio unitamente all'abrogazione della direttiva 97/7/CE sui contratti a distanza comporterà la deregolamentazione del settore dei giochi in linea, che non rientrerebbe più nelle norme sulla protezione dei consumatori che disciplinano i contratti a distanza. La revoca di norme armonizzate e la loro assenza in questo settore non sono nell'interesse dei consumatori né del mercato interno. Malta ritiene pertanto che, poiché gli Stati membri non colgono questa opportunità di prevedere disposizioni per la tutela dei consumatori nel settore dei giochi, ciò debba essere esaminato sulla scorta del Libro verde della Commissione sul gioco d'azzardo on-line nel mercato interno.

Dichiarazione della Spagna

La Spagna è contraria all'approvazione del testo consolidato della proposta di direttiva, in quanto implica per i consumatori spagnoli la privazione di alcuni dei diritti già loro riconosciuti dalla legislazione nazionale, a seguito dell'applicazione del principio della massima armonizzazione che è alla base di gran parte delle disposizioni della direttiva.

Il principio della massima armonizzazione priva inoltre gli Stati membri della capacità di manovra nel momento in cui occorre affrontare nuove sfide derivanti dalla presenza sul mercato di nuovi tipi di operazioni commerciali e quindi di trattative che richiederebbero ad esempio requisiti di informazione precontrattuale diversi o più rigorosi di quelli previsti dalla direttiva nel caso dei contratti a distanza o conclusi fuori dei locali commerciali. Per quanto riguarda questo tipo di contratti, la direttiva contempla attualmente due distinti regimi in materia di informazione precontrattuale, quello della massima armonizzazione nel caso dei commercianti che prestano servizi in Spagna ma che non sono residenti nel territorio nazionale, e l'altro che può essere diverso e più rigoroso per i commercianti stabiliti in Spagna. A nostro parere tale distinzione solleva problemi in materia di concorrenza tra i commercianti e può generare confusione nei consumatori.

Il problema è aggravato dalla mancanza di coerenza, in alcuni casi, con il nostro diritto civile. Ad esempio, la legislazione spagnola, allorché il commerciante non rispetta il termine di consegna dei beni previsto nel contratto, non prevede che il consumatore sia obbligato a mettersi in contatto con il commerciante per concedergli un termine supplementare.

Destano particolare preoccupazione per la Spagna anche altre questioni, per le quali non è stata trovata una soluzione appropriata nel testo della Presidenza, come ad esempio il fatto che si possa richiedere al consumatore il pagamento per l'uso normale dei beni durante il periodo di recesso. Ciò implica una riduzione del livello di protezione dei consumatori accordato non soltanto dalla legislazione spagnola, ma anche dalla direttiva vigente, come si evince dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, per cui tale approccio risulta inaccettabile. La Spagna ha pertanto insistito a più riprese sulla necessità di trovare una soluzione equilibrata, secondo la quale si possa richiedere al consumatore il pagamento per l'uso dei beni soltanto in caso di danno o di usura apparente di cui sia responsabile il consumatore stesso.

Infine, la nuova redazione del testo consolidato solleva gravi perplessità rispetto alla possibilità per gli Stati membri di contemplare nella loro legislazione nazionale l'obbligo per i commercianti di disporre di un servizio telefonico e di un telefono, entrambi gratuiti, di assistenza ai clienti, come richiesto da un progetto di legge di assistenza ai clienti che è attualmente all'esame del Parlamento spagnolo, poiché la direttiva in questi casi garantisce solo che non si possa richiedere al consumatore più del prezzo di base, secondo il principio della massima armonizzazione.